COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 11 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Compenso per la provvista del materiale mobile e per gli studi.

La sovvenzione chilometrica e la somma complementare pattuite all'articolo 9 comprendono altresi' il compenso dovuto alla Societa' per la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, che essa fara' a proprie spese per l'ammontare di lire dodicimila per chilometro, secondo il programma da approvarsi dal Governo, fermo restandole, come per le altre linee della rete, l'addebito del relativo valore capitale, come e' fissato dall'art. 71 del capitolato annesso alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª).

Con la suddetta sovvenzione si intendono compensate anche le spese fatte dalla Societa' per tutti i progetti relativi alle linee di cui nella presente Convenzione; mentre da parte del Governo vengono gratuitamente ceduti alla Societa' tutti i progetti da esso studiati finora per le linee medesime.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it